Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 16 febbraio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. **2481.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 966, concernente l'aumento dell'organico degli appuntati dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 966, concernente l'aumento dell'organico degli appuntati dei carabinieri Reali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. **2482.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante la requisizione e il noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante la requisizione e il noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2483.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1736, riguardante la disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1736, riguardante la disciplina dell'esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate da tribunali militari stranieri nei confronti di sudditi italiani.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2484.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 596, contenente disposizioni per gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento, con le seguenti modificazioni:

Gli articoli 1 e 2 del decreto sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 1. — Gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili da parte dei Fasci di combattimento e delle Federazioni dei Fasci di combattimento non hanno effetto se non siano preventivamente approvati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o, per delega di lui, dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista.

« Eguale approvazione è necessaria per gli atti di consenso ad iscrizione di ipoteche ».

« Art. 2. — Gli atti di trasferimento di immobili eseguiti tra i Fasci di combattimento, tra le Federazioni provinciali dei Fasci di combattimento ovvero tra i Fasci di combattimento e le Federazioni dei Fasci di combattimento in seguito ad approvazione data dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o, per delega di lui, dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, benchè avvenuti a titolo gratuito, non sono considerati come donazioni e non sono soggetti alle norme stabilite per queste nè per la sostanza nè per la forma ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — STARACE — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2485.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1508, concernente l'aumento di 125 posti nell'organico delle guardie scelte di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1508, concernente l'aumento di n. 125 posti nell'organico delle guardie scelte di pubblica sicurezza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2486.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1362, riguardante proroga delle norme sulle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali ed emissione di azioni privilegiate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1362, riguardante proroga delle norme sulle fusioni di società commerciali, concentrazioni di aziende sociali ed emissione di azioni privilegiate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1937-XVI, n. 2487.

Modificazione del riparto dei posti di professore di ruolo della Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Palermo e della Regia università di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XVI, numero 1592;

Veduta la tabella *D* annessa al testo unico sopra citato, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;

Ritenuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo rispettivamente assegnati alla Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Palermo e della Regia università di Napoli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI, il riparto dei posti di professore di ruolo rispettivamente assegnati, ai sensi della tabella *D* annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni, alla Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Palermo e della Regia università di Napoli, è modificato come appresso:

Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Palermo . . . posti di ruolo n. 12

Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Napoli . . . . posti di ruolo n. 18

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 72. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 novembre 1937-XVI, n. 2488.

Erezione in ente morale dell'Istituto di studi legislativi in Roma.

N. 2488. R. decreto 20 novembre 1937-XVI, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto di studi legislativi in Roma viene eretto in ente morale e viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2489.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Ritiro del Silenzio sotto l'invocazione di S. Antonio Abate, in Firenze.

N. 2489. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del Ritiro del Silenzio sotto l'invocazione di S. Antonio Abate, in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2490.

Dichiarazione formale dei fini di n. 7 Confraternite in provincia di Pescara.

N. 2490. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 7 Confraternite della provincia di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2491.

Dichiarazione formale dei fini di n. 4 Confraternite con sede in Trino (Vercelli).

N. 2491. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 4 Confraternite con sede in Trino (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2492.

Dichiarazione formale dei fini di n. 7 Confraternite con sede in Piazza Armerina (Enna).

N. 2492. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi di n. 7 Confraternite con sede in Piazza Armerina (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1938 - Anno XVI

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 21.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 13 gennaio 1938-XVI, n. 22.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1030, concernente la proroga del beneficio della restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione di automobili che si esportano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1030, concernente la proroga del beneficio della restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione di automobili che si esportano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 gennaio 1938-XVI.

Nomina del sig. Umberto Walter a membro della Corporazione dei prodotti tessili.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII che costituisce la Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV con il quale l'avvocato Angelo Cantoni, membro della suddetta Corporazione in rappresentanza dei datori di lavoro per l'industria della tintoria e della stampa dei tessuti , è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del sig. Umberto Walter a membro della Corporazione dei prodotti tessili in sostituzione dell'avvocato Angelo Cantoni, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il sig. Umberto Walter è nominato membro della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante dei datori di lavoro per l'industria della tintoria e della stampa dei tessuti, in sostituzione dell'avv. Angelo Cantoni.

Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(547)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 gennaio 1938-XVI.

Nomina del dott. Gino Miniati a membro della Corporazione delle costruzioni edili.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII che costituisce la Corporazione delle costruzioni edili;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV con il quale il dott. Mario Ferraris, membro della Corporazione suddetta in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il dott. Gino Miniati, membro della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza dei dipendenti da aziende bancarie, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per la nomina del dott. Gino Miniati a membro della Corporazione delle costruzioni edili in sostituzione del dott. Mario Ferraris;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il dott. Gino Miniati, membro della Corporazione della previdenza e del credito in rappresentanza dei dipendenti da aziende bancarie, cessa dal rappresentare tale categoria professionale ed è nominato membro della Corporazione delle costruzioni edili, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione del dott. Mario Ferraris.

Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(548)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 gennaio 1938-XVI.

Nomina del prof. Adriano Valenti a membro della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII che costituisce la Corporazione delle professioni e delle arti;

Visto il proprio decreto 9 febbraio 1937-XV con il quale il dott. Carlo Granelli è stato nominato membro della suddetta Corporazione in rappresentanza dei farmacisti;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del prof. Adriano Valenti a membro della Corporazione delle professioni e delle arti in sostituzione del dott. Carlo Granelli;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il prof. Adriano Valenti è nominato membro della Corporazione delle professioni e delle arti, quale rappresentante dei farmacisti, in sostituzione del dott. Carlo Granelli.

Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(549)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 gennaio 1938-XVI.
Nomina del rag. Luigi Bassi a membro della Corporazione dell'abbigliamento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII che costituisce la Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto 8 marzo 1937-XV con il quale l'onorevole Paride Magini è stato nominato membro della detta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dei bottoni;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del rag. Luigi Bassi a membro della Corporazione dell'abbigliamento in rappresentanza dei lavoratori per l'industria dei bottoni, in sostituzione dell'on. Paride Magini;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il rag. Luigi Bassi è nominato membro della Corporazione dell'abbigliamento, quale rappresentante dei lavoratori per l'industria dei bottoni, in sostituzione dell'on. Paride Magini.

Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(550)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 gennaio 1938-XVI.
Nomina dell'on. prof. Attilio Da Empoli a membro della Corporazione olearia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII che costituisce la Corporazione olearia;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV con il quale l'on. dott. Vincenzo Ricchioni, membro della Corporazione suddetta in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Visto il proprio decreto 11 luglio 1936-XIV con il quale l'on. prof. Attilio Da Empoli è stato nominato membro della Corporazione dell'ospitalità in rappresentanza dei lavoratori per le case private di cura;

Vista la designazione del Ministro Segretario di Stato, Segretario del Partito Nazionale Fascista, per la nomina del l'on. prof. Attilio Da Empoli a membro della Corporazione olearia in sostituzione dell'on. dott. Vincenzo Ricchioni;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. prof. Attilio Da Empoli, membro della Corporazione dell'ospitalità in rappresentanza dei lavoratori per le case private di cura, cessa dal rappresentare tale categoria professionale, ed è nominato membro della Corporazione olearia, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione dell'on. dott. Vincenzo Ricchioni.

Roma, addì 27 gennaio 1938 Anno XVI

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

(551)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1938-XVI.
Nomina del sig. Carri Arnaldo di Leopoldo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Rezzonico Antonio fu Giulio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Carri Arnaldo di Leopoldo, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale delle Corporazioni, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;

Visto i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il signor Carri Arnaldo di Leopoldo è nominato rappresentane del signor Rezzonico Antonio fu Giulio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(552)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1938-XVI.
Nomina del sig. Bucciantini Alfredo di Quintilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Mapelli Ottorino fu Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il signor Bucciantini Alfredo di Quintilio, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale delle Corporazioni, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il signor Bucciantini Alfredo di Quintilio, è nominato rappresentante del signor Mapelli Ottorino fu Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(553)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1938-XVI.

Nomina del sig. Combi Erminio di Attilio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Groppetti Carlo fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il signor Combi Erminio di Attilio, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Consiglio provinciale delle Corporazioni, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il signor Combi Erminio di Attilio è nominato rappresentante del signor Groppetti Carlo fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(554)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1938-XVI.

Autorizzazione alla cattura di selvaggina stanziale a scopo di ripopolamento in provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Montalto Dora (Aosta);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aosta;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di selvaggina stanziale a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Aosta è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di selvaggina stanziale a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(555)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ottantaduesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1938, registro n. 5 Corporazioni, foglio 387, con il quale le quote di 16/1296 spettanti ai signori Spoto Caietta Francesco, Spoto Licari Giuseppina, Francesco, Carmelo e Benedetto, nonchè alla signora Licari Raimonda fu Carmelo, sulla miniera solfifera « Sangiovannello Lo Bue », sita in territorio del comune di Casteltermini, provincia di Agrigento, sono trasferite al signor Salemi Antonio, domiciliato in Palermo.

Decreto Ministeriale 12 gennaio 1938, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 25, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Fattoria del Gogo », sita in territorio del comune di Torgiano, provincia di Perugia, è trasformata ed intestata alla Società Italiana Cave e Miniere (S.I.C.E.M.), con sede in Padova.

Decreto Ministeriale 14 gennaio 1938, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 32, con il quale alla Società Mineraria Triestina (S.A.M.T.) con sede in Trieste, è concessa per la durata di anni quindici la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite, siti in località denominata « Scrobetti », in territorio del comune di Montana, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 14 gennaio 1938, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 33, con il quale alla « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria ed agricola, con sede in Milano, è concessa per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare la miniera di bauxite denominata « Monte Bric » in territorio del comune di Visinada, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 14 gennaio 1938, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 27, con il quale al sig. Paolo Lamberti, residente in Cecina, provincia di Livorno, è concessa, per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare il giacimento di minerale di manganese sito in località denominata « Canneto » in territorio del comune di Monteverdi Marittima, provincia di Pisa.

Decreto Ministeriale 14 gennaio 1938, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 24, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare l'anidride carbonica che si sviluppa dalla sorgente minerale « Fosso della Molaccia », in territorio del comune di Palombara Sabina, provincia di Roma, è trasferita ed intestata alla Soc. An. « Asteria », per l'industria del ghiaccio secco, con sede in Castellanza.

Decreto Ministeriale 14 gennaio 1938, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 34, con il quale ai signori Giuseppe Savatteri e Angelina Savatteri, rappresentati dal primo domiciliato a Delia (Caltanissetta), presso il signor Salvatore Cannizzo, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Fruscoli Savatteri », sita in territorio del comune di Caltanissetta.

(574)

MINISTERO DELLA MARINA

Perdita di distinzioni onorifiche di guerra.

Con determinazione Ministeriale in data 6-7 febbraio 1938-XVI, il già primo tenente di vascello di complemento Attilio Boffa di Vincenzo, in conseguenza della perdita del grado avvenuta con R. decreto in data 25 maggio 1934 e della revoca della medaglia di bronzo al valor militare avvenuta con R. decreto 27 ottobre 1937, è incorso per effetto dell'art. 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, nella perdita delle seguenti distinzioni onorifiche di guerra: medaglia commemorativa della guerra Italo-Turca 1911-12; medaglia commemorativa della guerra 1915-18; medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia; croce al merito di guerra.

(560)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno in Terni.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 25 gennaio 1938, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno occorrente per la costruzione della Casa della madre e del bambino in Terni.

(561)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti di custode nei Regi istituti d'arte di Massa, Parma, Urbino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 734, il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visti i Regi decreti 9 dicembre 1928, n. 3061; 9 dicembre 1928, numero 3062, e 9 febbraio 1931, n. 571, riguardanti rispettivamente i Regi istituti d'arte di Massa, Parma ed Urbino;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ai seguenti posti di custode in prova:

1° un posto nel Regio istituto d'arte di Massa;
2° un posto nel Regio istituto d'arte di Parma;
3° due posti nel Regio istituto d'arte di Urbino.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di custodi in prova e conseguiranno la nomina a custode se riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a custode.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 300, diminuito del 12 % a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a norma dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1037, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione 3ª), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 21 anno e non oltrepassato quella di 30.

Il detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato ad anni 39:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A. O., dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età medesimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo del casellario giudiziale;

6° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A. O., produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltesi nelle Colonie dell'A. O., gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante cer-

tificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8° licenza elementare o ammissione alle scuole medie. E' ammessa la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile;

9° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno XVI, rilasciato dal segretario federale. La iscrizione non è richiesta per i mutilati o per gli invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme svoltesi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato degli Affari Esteri, mentre i cittadini Sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato di iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e il giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta: il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini Sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

10° stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 9 e 10, dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati possono produrre anche altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori della Commissione giudicatrice.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina a custode uno qualunque dei 4 posti messi a concorso.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione 3ª) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 del presente decreto, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 6 o non corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni in altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Per quanto riguarda il trattamento di riposo, il personale di custodia è iscritto all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, in base alla convenzione approvata con R. decreto 18 ottobre 1928-VII, n. 2605.

Art. 7.

Nella formazione della graduatoria si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni. Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati, debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare venti giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(495)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Gaeta.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso, in data 31 marzo 1937-XV, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Gaeta;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° luglio 1937-XV col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla stessa Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Gaeta nell'ordine appresso indicato:

1. Lanfranco Giacomo, con punti 112 su 150.
2. Ferretti Enrico, con punti 107 su 150.
3. Pietroiusti Cesare, con punti 106 su 150, iscritto al P. N. F. dal 1° agosto 1922.
4. Dellarole Eusebio, con punti 106 su 150.
5. Sorge Alfio, con punti 105 su 150, ex combattente croce al merito di guerra, coniugato con 4 figli.
6. Fiorentin Giuseppe Aldo, con punti 105 su 150.
7. Aceto Felice, con punti 104 su 150, ex combattente, iscritto al P. N. F. dal 10 settembre 1922.
8. Iacaruso Iolando, con punti 104 su 150, coniugato con un figlio.
9. Calabro Vincenzo, con punti 104 su 150.

10. Russolillo Pacifico, con punti 103 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, iscritto al P. N. F. dal 1° aprile 1921.
11. Guerrini Raffaele, con punti 103 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, coniugato con un figlio.
12. D'Antino Francesco, con punti 103 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, coniugato.
13. Trevisani Germano, con punti 103 su 150, ex combattente, iscritto al P. N. F. dal 20 agosto 1922, coniugato con 4 figli.
14. Mainella Giuseppe, con punti 103 su 150, volontario di guerra, iscritto al P. N. F. dal 30 marzo 1921, coniugato con 2 figli.
15. Morabito Vincenzo, con punti 103 su 150.
16. Michelon Giovanni, con punti 102 su 150, ex combattente, iscritto al P. N. F. dal 1° luglio 1922; coniugato con 5 figli.
17. Blois Giuseppe, con punti 102 su 150, ex combattente, iscritto al P. N. F. dal 1° ottobre 1922, coniugato con 2 figli.
18. Marinaro Eugenio, con punti 102 su 150, coniugato con 5 figli.
19. Pagani Enrico, con punti 102 su 150, coniugato con 3 figli.
20. Russo Nazario Corradino, con punti 101 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra.
21. Baraldi Dario, con punti 101 su 150, figlio di grande invalido di guerra.
22. Marchitto Albenzio, con punti 101 su 150, coniugato con 2 figli.
23. Barillari Raffaele, con punti 101 su 150, coniugato con un figlio.
24. Puglisi Giambattista, con punti 101 su 150.
25. Di Marco Orazio, con punti 100 su 150.
26. Pollidori Giuseppe, con punti 99 su 150, coniugato con 3 figli.
27. Scalera Giuseppe, con punti 99 su 150.
28. Carrara Settimo, con punti 98 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra.
29. Germani Edoardo, con punti 98 su 150, iscritto al P. N. F. dal 3 febbraio 1922.
30. Pennacchia Aurelio, con punti 98 su 150, ufficiale di complemento, coniugato.
31. Carfì Mario, con punti 98 su 150.
32. Cristinziani Ferdinando, con punti 97 su 150, ex combattente, iscritto al P. N. F. dal 17 febbraio 1921.
33. Tortiello Ugo, con punti 97 su 150.
34. Alfieri Ugo, con punti 96 su 150, croce di guerra al valor militare, 2 croci al merito di guerra.
35. Spaccialbello Tito, con punti 96 su 150, croce al merito di guerra, ufficiale di complemento.
36. Zito Ludovico, con punti 96 su 150, croce al merito di guerra.
37. Scirè Salvatore, con punti 96 su 150, ex combattente, coniugato con 3 figli.
38. Mona Vito Nicola, con punti 96 su 150, coniugato con 3 figli.
39. Bartolucci Ugo, con punti 96 su 150.
40. Cavallaro Giovanni, con punti 95 su 150, invalido di guerra, croce al merito di guerra.
41. Stabile Baldassarre, con punti 95 su 150, croce al merito di guerra, iscritto al P. N. F. dal 12 novembre 1920.
42. Giostra Giusto, con punti 95 su 150, croce al merito di guerra, coniugato con 3 figli.
43. Ranaudo Agostino, con punti 95 su 150, coniugato con 3 figli.
44. Balduzzi Luigi, con punti 95 su 150, vedovo con 1 figlio.
45. Ferri Raffaele, con punti 95 su 150, coniugato.
46. Mameli Antonio, con punti 95 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e nel Foglio annunzi legali della provincia di Littoria per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 19 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(511)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Galatina.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1937-XV per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del comune di Galatina;
Visto il decreto Ministeriale, in data 1° luglio 1937-XV col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del comune di Galatina, nell'ordine appresso indicato:

1. Lanfranco avv. Giacomo, con punti 112 su 150.
2. Pietroiusti Cesare, con punti 106 su 150.
3. Iacaruso dott. Iolando, con punti 104 su 150, coniugato con una figlia.
4. Calabro Vincenzo, con punti 104 su 150.
5. Russolillo Pacifico, con punti 103 su 150, ex combattente con croce al merito di guerra inscritto al P.N.F. dal 1° aprile 1921.
6. Trevisani Germano, con punti 103 su 150, ex combattente, inscritto al P.N.F. dal 20 agosto 1922; coniugato con 4 figli.
7. Mainella dott. Giuseppe, con punti 103 su 150, ex combattente, inscritto al P.N.F. dal 30 marzo 1921; coniugato con 2 figli.
8. Michelon dott. Giovanni, con punti 102 su 150, ex combattente, inscritto al P.N.F. dal 1° luglio 1922.
9. Pagani dott. Enrico, con punti 102 su 150.
10. Vacchiano dott. Ermenegildo, con punti 101 su 150, ex combattente con croce al merito di guerra, inscritto al P.N.F. dal 1° ottobre 1922.
11. Marchitto dott. Albenzio con punti 101 su 150.
12. Fabbri dott. Giulio con punti 100 su 150, ex combattente.
13. Di Marco dott. Orazio, con punti 100 su 150.
14. Pollidori Giuseppe, con punti 99 su 150, coniugato con 3 figli.
15. Scalera dott. Giuseppe, con punti 99 su 150, coniugato con 1 figlio.
16. Carfì dott. Mario, con punti 98 su 150.
17. Maiurano Panfilo, con punti 97 su 150, inscritto al P.N.F. dal 15 ottobre 1922.
18. Palmieri dott. Alfonso, con punti 97 su 150.
19. Alfieri dott. Ugo, con punti 96 su 150, ex combattente con 2 croci al merito di guerra e croce al valore militare.
20. Spaccialbello dott. Tito, con punti 96 su 150, ex combattente con croce al merito di guerra, ufficiale di complemento.
21. Zito dott. Lodovico, con punti 96 su 150, ex combattente con croce al merito di guerra.
22. Scirè dott. Salvatore, con punti 96 su 150, ex combattente.
23. Mona Vito Nicola, con punti 96 su 150.
24. Cavallaro Giovanni con punti 95 su 150, invalido di guerra.
25. De Giovanni Adolfo, con punti 95 su 150, ex combattente.
26. Balduzzi Luigi, con punti 95 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 19 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(512)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Erice.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1937-XV per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), del comune di Erice;
Visto il decreto Ministeriale, in data 1° luglio 1937-XV col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del comune di Erice, nell'ordine appresso indicato:

1. Lanfranco avv. Giacomo, con punti 112 su 150.
2. Pietroiusti Cesare, con punti 106 su 150.
3. Iacaruso dott. Iolando, con punti 104 su 150 coniugato con una figlia.
4. Calabro Vincenzo, con punti 104 su 150.
5. Russolillo Pacifico, con punti 103 su 150, ex combattente con croce al merito di guerra, inscritto P.N.F. 1° aprile 1921.
6. Trevisani Germano, con punti 103 su 150, ex combattente inscritto P.N.F. 20 agosto 1922, coniugato con 4 figli.
7. Mainella dott. Giuseppe, con punti 103 su 150, ex combattente inscritto P.N.F. 30 marzo 1921; coniugato con due figli.

8. Michelon dott. Giovanni, con punti 102 su 150, ex combattente inscritto P.N.F. 1° luglio 1922.
9. Pagani dott. Enrico, con punti 102 su 150, coniugato con tre figli.
10. De Gaetano Giuseppe, con punti 102 su 150.
11. Fabbri dott. Giulio con punti 100 su 150, ex combattente.
12. Di Marco dott. Orazio, con punti 100 su 150.
13. Germani Edoardo, con punti 98 su 150, inscritto P.N.F. 3 febbraio 1922.
14. Carfì dott. Mario, con punti 98 su 150.
15. Petriccione Alberto, con punti 97 su 150, inscritto P.N.F. 20 agosto 1922.
16. Palmieri dott. Alfonso, con punti 97 su 150.
17. Alfieri dott. Ugo, con punti 96 su 150, ex combattente con 2 croci al merito di guerra e croce di guerra al valor militare.
18. Spaccialbello dott. Tito, con punti 96, su 150, ex combattente con croce al merito di guerra; ufficiale di complemento.
19. Zito dott. Lodovico, con punti 96 su 150 ex combattente con croce al merito di guerra.
20. Scirè dott. Salvatore, con punti 96 su 150, ex combattente.
21. Mona Vito Nicola, con punti 96 su 150.
22. Cavallaro Giovanni con punti 95 su 150, invalido di guerra.
23. Balduzzi Luigi, con punti 95 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Trapani, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 19 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(513)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Milazzo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1937-XV, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), del comune di Milazzo;
Visto il decreto Ministeriale, in data 1° luglio 1937-XV, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383; nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del comune di Milazzo, nell'ordine appresso indicato:

1. Lanfranco Giacomo, con punti 112 su 150.
2. Pietroiusti Cesare, con punti 106 su 150.
3. Sorge Alfio, con punti 105 su 150.
4. Aceto Felice, con punti 104 su 150, ex combattente, iscritto P.N.F. 10 settembre 1922.
5. Iacaruso Iolando, con punti 104 su 150, coniugato con 1 figlio.
6. Calabro Vincenzo, con punti 104 su 150.
7. Russolillo Pacifico, con punti 103 su 150, ex combattente croce al merito di guerra, iscritto P.N.F. 1° aprile 1921.
8. Trevisani Germano, con punti 103 su 150 ex combattente, iscritto P.N.F. 20 agosto 1922; coniugato con 4 figli.
9. Mainella Giuseppe, con punti 103 su 150, ex combattente iscritto P.N.F. 30 marzo 1921, coniugato con 2 figli.
10. Morabito Vincenzo, con punti 103 su 150.
11. Michelon Giovanni, con punti 102 su 150, ex combattente, iscritto P.N.F. 1° luglio 1922.
12. Marinaro Eugenio, con punti 102 su 150, coniugato con 5 figli.
13. Pagani Enrico, con punti 102 su 150, coniugato con 3 figli.
14. Barillari Raffaele, con punti 101 su 150, coniugato con 1 figlio, nato il 12 aprile 1886.
15. Puglisi Giambattista, con punti 101 su 150.
16. Fabbri Giulio, con punti 100 su 150, ex combattente.
17. Di Marco Orazio, con punti 100 su 150.
18. Germani Edoardo, con punti 98 su 150, iscritto P. N. F. 3 febbraio 1922.
19. Carfì Mario, con punti 98 su 150.
20. Macaluso Bartolomeo, con punti 97 su 150. ex combattente.
21. Palmieri Alfonso, con punti 97 su 150.
22. Alfieri Ugo, con punti 96 su 150, ex combattente, 2 croci al merito di guerra e croce di guerra al valore militare.
23. Spaccialbello Tito, con punti 96 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, ufficiale di complemento.
24. Zito Lodovico, con punti 96 su 150, ex combattente, con croce al merito di guerra.
25. Scirè Salvatore, con punti 96 su 150, ex combattente.
26. Mona Vito Nicola, con punti 96 su 150.
27. Cavallaro Giovanni, con punti 95 su 150, invalido di guerra con croce al merito di guerra.
28. De Giovanni Adolfo, con punti 95 su 150, ex combattente, coniugato con 4 figli.
29. Castiglione Salvatore, con punti 95 su 150 ex combattente, celibe.
30. Coccia Nicolino, con punti 95 su 150, coniugato con 8 figli.
31. Balduzzi Luigi, con punti 95 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e nel Foglio annunzi legali della provincia di Messina, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 19 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(514)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'articolo 5 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1937-XVI, reg. 5 Corporazioni, foglio n. 242, con il quale è stato bandito un concorso per esame a 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo;
Ritenuto che nel cennato articolo venne fatta riserva di stabilire con successivo decreto le date delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, indetto con il decreto nelle premesse citato, sono stabilite per i giorni 25, 26 e 27 febbraio 1938-XVI.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(586)

Diario delle prove scritte del concorso a 8 posti di ispettore interprovinciale di 3ª classe (gruppo A) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 del decreto Ministeriale 1° ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1937-XVI, registro 5 Corporazioni, foglio 243, con il quale è stato bandito un concorso per esame a 8 posti di ispettore interprovinciale di 3ª classe (gruppo *A*, grado 10°), del ruolo dell'Ispettorato corporativo;
Ritenuto che nel cennato articolo venne fatta riserva di stabilire con successivo decreto le date delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a 8 posti di ispettore interprovinciale di 3ª classe (gruppo *A*, grado 10°) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, indetto con il decreto nelle premesse citato, sono stabilite per i giorni 16, 17 e 18 febbraio 1938-XVI.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(590)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 20 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1276, recante nuove norme per il reclutamento dei commissari di leva;

Vista la nota n. 7146.8.1/1.3.1 in data 13 maggio 1937-XV, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto, concernente l'autorizzazione ad espletare con procedura d'urgenza un nuovo concorso per commissario di leva;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 20 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva.

A tale concorso potranno prendere parte gli ufficiali del Regio esercito aventi grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello di tutte le armi e corpi, che non abbiano, alla data del presente decreto, superata l'età di 55 anni, ed appartengano alle seguenti categorie:

a) servizio permanente effettivo (compresi quelli del ruolo di mobilitazione);

b) fuori quadro, e fuori organico;

c) posizione ausiliaria e aspettativa per riduzione di quadri senza diritto al richiamo in servizio, di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1600, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

Art. 2.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 6 al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) presentandola non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al Comando del distretto o della zona militare, se non si trovano in servizio, o, se in servizio, al comando del corpo o ente al quale sono assegnati.

Per i concorrenti che prestano servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale il detto termine di presentazione delle domande è di 60 giorni.

La data di presentazione dovrà essere attestata da esplicita dichiarazione scritta del comandante del Corpo o Ente, o del capo dell'ufficio che riceve la domanda.

Le domande dei concorrenti che prestano servizio nell'Africa Orientale Italiana dovranno essere anch'esse redatte su carta da bollo da L. 6; se la località in cui trovasi il concorrente fosse sprovvista di valori bollati, i comandi gerarchici provvederanno a mettere in regola col bollo — mediante apposizione di marche — la domanda stessa, nonchè i documenti prodotti dai concorrenti, a norma del successivo art. 3, previa richiesta dell'importo agli interessati e annulleranno, con la data, le marche stesse. Ove non sia possibile neppure tale regolarizzazione, i comandi di cui sopra uniranno alla domanda l'importo del bollo, pel quale verrà poi provveduto dal Ministero.

Nella domanda ciascun concorrente, oltre al preciso recapito, dovrà anche indicare se e quale servizio abbia prestato, in materia affine al servizio di leva, presso i distretti militari o presso i corpi e se abbia funzionato quale ufficiale delegato presso i consigli di leva, e, in caso affermativo, in quale data e in quale luogo.

Nella domanda stessa dovrà essere pure contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande, coi documenti relativi, dovranno essere inoltrate al Ministero al più presto e comunque non oltre 20 giorni dalla data di presentazione, per il tramite delle autorità gerarchiche, le quali esprimeranno esplicito parere sulle attitudini del concorrente a disimpegnare le funzioni di commissario di leva.

Art. 3.

A corredo delle domande, ed entro il termine fissato per la presentazione delle medesime, dovranno essere prodotti tutti quei documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso per dimostrare sia il loro grado di cultura generale sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Inoltre, e nel termine prescritto:

a) gli ufficiali che non prestano servizio dovranno produrre un certificato di idoneità fisica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di un ente delle dette Forze armate.

La firma del medico deve essere autenticata dall'autorità delle Forze armate da cui egli dipende;

b) gli ufficiali appartenenti alla posizione ausiliaria, dovranno produrre un certificato rilasciato, su carta bollata da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Detto certificato può anche essere rilasciato dal segretario o vice segretario del competente Fascio di combattimento, ma in tal caso deve essere vistato dal predetto segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per i concorrenti domiciliati o residenti all'estero il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso. Detto certificato può anche essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 debbono contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei vice segretari del Partito stesso.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

c) tutti gli altri ufficiali dovranno produrre, invece, una domanda intesa ad ottenere l'iscrizione al P.N.F., cui verrà dato corso in caso di nomina. Se sono già iscritti ai Fasci di combattimento dovranno produrre il relativo certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalle autorità e nei modi indicati dalla precedente lettera *b*).

Gli enti cui le domande vengono presentate dovranno corredarle della copia dello stato di servizio militare degli interessati.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960, il Ministro può negare, con decreto non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice, che sarà formata di 3 membri compreso il presidente, e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta in sessantesimi.

Per essere riconosciuti idonei, occorre che i candidati riportino una votazione non inferiore a 36 sessantesimi.

Art. 7.

La commissione formerà una graduatoria, per ordine di punti, degli aspiranti che avrà riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, integrato dal R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda, e nel termine per la presentazione di essa, allegare, oltre ai documenti di cui al precedente art. 3, anche quelli comprovanti il titolo di preferenza.

Art. 8.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale e degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924-II, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, e di coloro che hanno parteci-

pato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, e negli articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale e degli orfani caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XIII, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

A tal fine gli interessati dovranno produrre, nel termine prescritto per la presentazione della domanda, i relativi documenti probatori.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 10.

Gli ufficiali vincitori del concorso, all'atto della nomina all'impiego civile, sono trasferiti tutti nei ruoli della riserva.

La nomina a commissario di leva sarà definitiva in seguito a conferma da farsi con decreto del Ministro per la guerra, dopo un anno dalla loro effettiva assunzione in servizio. Anche prima di tale termine, però, il Ministro ha facoltà insindacabile di dichiarare, con suo decreto, non confermata la nomina.

Nel caso che non intervenga la suddetta conferma, essi saranno ripristinati nella loro precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti fisici. Quelli di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1, qualora vengano a risultare in soprannumero, dovranno essere riassorbiti nei quadri con le vacanze che successivamente si verificheranno nel rispettivo grado.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: PARIANI.

(587)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 3 posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Vista l'autorizzazione concessa con il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a tre posti di capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, divisi fra le seguenti specialità:

Specialità « elettricisti » . . . . . n. 2 posti
» « fabbri » . . . . . . » 1 posto

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte gli aspiranti muniti del diploma di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori), o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuta l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 31.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti a quelli sopraindicati rilasciati dagli istituti del cessato Impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 il limite massimo di età è elevato a 36 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della Legge 21 agosto 1921, numero 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e per coloro che ottennero ricompense al valore militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di 4 anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 31 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella Ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per gli obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92; riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sez. 2ª) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

I candidati residenti in Colonia sono autorizzati ad inoltrare nel termine anzidetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno 10 giorni innanzi le prove d'esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato d'invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva o di iscrizione nelle liste di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi della guerra 1915-1918 o delle operazioni militari dell'A. O. devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra e gli invalidi ed orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma originale o copia autenticata del titolo di studio indicato al precedente art. 2; non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7° certificato comprovante l'iscrizione del candidato a seconda dell'età, al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo su indicato al 4° capoverso del precedente art. 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero del luogo in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione antemarcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P.N.F. risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

8° fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

9° stato di famiglia legalizzato rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole.

Art. 4.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3, 4 e 7 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguita l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali delle categorie in congedo), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

presidente: un generale o colonnello del G. N.;

membri: due ufficiali superiori del G. N., due funzionari della carriera amministrativa di cui uno di grado non inferiore all'8°, un capotecnico principale, o primo capotecnico, per ciascuna specialità.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal funzionario di carriera amministrativa membro della Commissione, meno elevato in grado.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 7.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Tale graduatoria verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel testo approvato con R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti 8 maggio 1934, n. 843, 3 gennaio 1926, n. 48, e negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706. Saranno anche osservate le disposizioni di cui alle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento altri sei mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 675,38 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO.

Num. delle materie	MATERIE DI ESAMI	Coefficiente (2)	Se l'esame è scritto, orale o pratico
1	Composizione italiana	2	Scritto (1)
2	Matematica	1	Scritto (1) orale
3	Disegno	2	Grafico (1) orale
4	Fisica e chimica	1	Orale
5	Nozioni speciali	2	Orale
6	Esame pratico	3	Pratico
7	Nozioni amministrative, corporative e di statistica	1	Orale
8	Lingue estere facoltative	1	Scritto (3)

(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria: non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

(3) La durata della prova sarà fissata dalla Commissione.

MATERIE COMUNI A TUTTE LE SPECIALITÀ.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA N. 2.

Matematica.

a) Prova scritta:

Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sotto indicati.

b) Prova orale:

1. I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.
2. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
3. Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.
4. Potenza di un numero. Potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo.
5. Radice quadrata dei numeri frazionari positivi. Calcolo di radicali. Potenze con esponente frazionario.
6. Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.
7. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.
8. Cenni sui numeri complessi.
9. Proporzionalità tra le grandezze. Regole del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1. Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse per particolari valori delle lettere.
3. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzioni delle equazioni di primo grado ad una incognita.
4. Sistemi di equazioni di primo grado. Problemi di primo grado.
5. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.
6. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di secondo grado.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.
8. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del su indicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari. Rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni. Misure delle rette, misure degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circonscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche, definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

N.B. — Il candidato dovrà anche dar prova di possedere cognizioni elementari di statistica.

MATERIA N. 3.

Disegno.

a) Prova grafica:

Eseguire copiando dal vero in iscala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo alla specialità del candidato.

Eseguire sulle indicazioni della Commissione, il disegno di un oggetto non molto complicato, con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.

b) Prova orale:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare i disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

MATERIA N. 4.

Fisica ed elementi di chimica.

Fisica ed elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2. Forze: composizione delle forze. Coppie: composizione delle coppie.
3. Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.
4. Gravità: centro di gravità. Caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti.
10. Strumenti ottici ed in particolare i cannocchiali. Cenni di spettroscopia.

Termologia:

11. Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
12. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stato fisici.

Acustica:

13. Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Elettricità e magnetismo:

14. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
15. Campo magnetico terrestre e declinazione e inclinazione magnetica.
16. Induzione elettro-magnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motori a corrente continua ed a corrente alternata.
17. Applicazione della corrente elettrica al trasporto della energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1. Cenno sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6. Cloro ed acido cloridrico.
7. Ozono ed acqua ossigenata.
8. Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9. Ammoniaca. Acidi nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5.

Nozioni speciali.

A seconda della specialità alla quale aspira il candidato egli dovrà dare prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico quanto è indicato qui appresso per ciascuna specialità posta a concorso.

Congegnatori elettricisti:

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari impiegati nella costruzione, riparazione e sistemazione dei materiali elettrici sia a bordo che a terra, sulla loro qualità e sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e meccanismi, sui motori a combustione interna e sul loro funzionamento.

Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine, sugli attrezzi e sui mezzi di lavoro, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sulla resistenza dei materiali, azione deformante, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcolo degli alberi soggetti a torsione.

Campo magnetico. Corpi diamagnetici e paramagnetici. Isteresi. Energia dissipata per isteresi. Corrente elettrica continua. Legge di Ohm, legge di Joule e loro applicazioni. Elementi dai quali dipende la corrente. Resistenza dei conduttori e sua misura. Induzione elettromagnetica, forza elettromotrice indotta. Coefficiente di induzione mutua e di autoinduzione. Correnti di Foucault.

Capacità elettrica dei conduttori. Condensatori. Oscillazioni elettriche. Corrente elettrica alternata. Corrente alternata polifase. Campo magnetico rotante. Trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa. Pila ed accumulatori. Loro aggruppamento e funzionamento. Applicazioni elettrochimiche. Trasformazione di energia meccanica in energia elettrica e viceversa. Dinamo a corrente alternata ed a corrente continua. Particolari costruttivi. Caratteristiche. Motori a corrente continua. Varie specie di motori a corrente alternata. Particolari costruttivi. Sistemi di costruzione a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase. Scelta dei conduttori e calcoli relativi alle condutture. Quadri di distribuzione. Interruttori. Valvole. Illuminazione elettrica. Proiettori. Cenni sulla propulsione elettrica.

Fabbri:

Nozioni di siderurgia. Cenni sulla produzione del ferro e sue leghe, loro proprietà.

Impiego del ferro e derivati nelle costruzioni navali.

Fucinatura, laminazione e trafilatura dei metalli, ricalcatura, foratura, piegatura, saldatura e bollitura. Cenni sulla saldatura autogena, ossiacetilenica, elettrica, ecc.

Macchine per fucinare e stampare. Magli a leva, a frizione, a molla, meccanici, a vapore, pneumatici ed elettrici. Presse idrauliche.

Forni a riverbero per riscaldo e bollitura. Fucine comuni.

Attrezzi da lavoro; incudine, preselle, stampi, mazze, ecc.

Fabbricazione della latta.

Fabbricazione delle catene. Macchine di prova.

Acciai. Diverse qualità di acciai, loro lavorazioni, trattamento termico degli acciai da utensili, cementazione, ricottura, tempera.

Colori di tempera, pirometri; forni da tempera, metodi di raffreddamento.

Rinvenimento, colori di rinvenimento.

Fabbricazione delle corazze di protezione delle navi.

Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazioni, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate.

Applicazione per casi semplici di costruzione.

Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e specificazioni dei materiali.

MATERIA N. 6.

Esame pratico (comune a tutte le specialità).

L'esame consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano ed a macchina, ecc., secondo il disegno e la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice, a seconda della specialità.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio, le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà dar prova di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione o dal disegno, a seconda della specialità, e di saperne eseguire il collaudo.

MATERIA N. 7.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica.

1. Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Ordinamento dell'Amministrazione militare marittima. Conoscenza delle disposizioni regolamentari e legislative circa lo stato economico e giuridico degli impiegati statali.
2. Principî elementari sull'Ordinamento corporativo dello Stato. Carta del Lavoro. Associazioni sindacali: Federazioni, Confederazioni. Corporazioni. Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Il contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. La Magistratura del lavoro. I reati collettivi di lavoro.

Cenni sulle disposizioni legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai.

3. Elementi di statistica.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE.

Il candidato ha facoltà di dare l'esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(508)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.